

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1342/AV5 DEL 07/12/2016

Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Bologna n. 367/2016: ricorso in riassunzione nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL 22. Rimborso al dr. M.C. delle spese legali.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 367/2016 emessa a seguito della riassunzione della causa da parte del dr. M.C. nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL n. 22, ha condannato la Gestione Liquidatoria a rifondere all'appellante le spese legali, liquidate in complessivi € 11.300,00 per i tre grad del giudizio oltre alla riassunzione in sede di rinvio oltre rimborso forfettario, CNPA e Iva come per legge;
2. di rimborsare al dr. C. M. la somma di € 16.488,06 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA;
3. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
4. di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5 e alla Direzione ASUR al fine di consentire la rendicontazione e aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche Gestione Liquidatoria al fine del conseguente rimborso in favore dell'Asur Marche;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5
(Avv. Giulietta Capocasa)

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO

Normativa di riferimento:

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- Codice procedura civile
- DGRM n. 1073 del 30/07/08

Premesso che

- la U.S.L. n. 22 con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 10/10/1991 si costituiva con il patrocinio degli Avvocati Salvatore Mauro e Giorgio G. Grisolia nei giudizi promossi avanti il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro dagli Specialisti Ambulatoriali interni, Dott. C. M. ed altri (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati anagrafici per esteso sono indicati nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/'03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), notificati l'11/09/1991 ed il 30/09/1991; con successiva deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 454 del 16/06/1994 la U.S.L. n. 22 si costituiva nel giudizio promosso dal dott. C. M. notificato il 12/05/1994;
- i ricorrenti chiedevano la condanna dell'Ente al pagamento dei compensi per le prestazioni, atti ed interventi di particolare impegno professionale (cc.dd. P.I.P.) previsti dal D.P.R. n. 281/'87 e n. 316/'90, svolte nel periodo giugno 1987-primo trimestre 1991 e, successivamente, sino al primo trimestre 1994;
- tutte le vertenze venivano riunite al giudizio più risalente pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro R.G.Lav. n. 4111/1991;
- con sentenza n. 588/2004 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, espletata CTU contabile, rigettava il ricorso compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio, ponendo definitivamente a carico del ricorrente le spese della CTU;
- con ricorso notificato il 22/11/2005 ed il 23/11/2005 presso i procuratori costituiti in primo grado, nonché alla U.S.L. n. 22 in persona del Commissario Liquidatore della stessa, il Dott. C. M. appellava la citata sentenza n. 588/2004 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sezione Lavoro, favorevole all'Ente;
- con determina n. 150 del 30/05/2006 del Direttore della Zona Territoriale n. 12 l'Ente decideva di costituirsi con il patrocinio dei Legali del primo grado per la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 22 nel giudizio R.G. n. 823/05 incardinato presso la Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro; costituzione poi confermata con successiva determina n. 279 del 01/10/2007;
- con sentenza n. 495 del 23/11/2007 la Corte di appello di Ancona – Sezione Lavoro respingeva l'appello del dott. C.M., nonché l'appello incidentale, confermando l'impugnata sentenza, favorevole all'Ente, e compensando tra le parti le spese del giudizio di seconde cure;
- con ricorso notificato il 30/09/2008 presso lo Studio del domiciliatario Avv. Giuseppe Ciancia il Dott. C. M. impugnava la predetta sentenza n. 495/2007 della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro, chiedendo che la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro annullasse *“l'impugnata sentenza, enunciando i principi di diritto ai quali il giudice di rinvio deve uniformarsi, ovvero decidendo la causa nel merito non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, e quindi accogliere ogni domanda attrice, e condannare nonché delle spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio”*
- con determina n. 301 del 16/10/2008 del Direttore della Zona Territoriale n. 12 l'Ente decideva di costituirsi per la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 22 nel giudizio R.G. n. 23458/08 incardinato presso la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro, affidando l'incarico all'Avv. Patrizia Viozzi ed all'Avv. Massimo Colarizi;

- con sentenza n. 20419 del 26/09/2012, depositata in Cancelleria il 21/11/2012, la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro accoglieva il ricorso del Dott. C. M., cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna;
- con ricorso ex art. 392 c.p.c. in riassunzione notificato, tra gli altri, al procuratore domiciliatario dell'Ente Avv. Patrizia Viozzi ed "all'ASUR Marche, Gestione Liquidatoria ex ASL 22, in persona del Commissario Liquidatore" in data 10/02/2014, il Dott. C. M. chiedeva che la Corte di Appello di Bologna – Sezione Controversie del Lavoro accogliesse le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bologna, sezione lavoro, per i titoli esposti nella narrativa, in integrale riforma delle impugunate decisioni contrarie, ed applicando i principi di diritto enunciati dalla sentenza 20419/12 della Corte di Cassazione, accogliere la domanda del ricorrente dott. M. C. così come articolata nei tre giudizi riuniti, ed in particolare accertare e dichiarare che il ricorrente dott. M. C. ha diritto ai compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale effettuate nel periodo giugno 1987-1991 per la USL 22 di San Benedetto del Tronto, e per l'effetto condannare la USL 22 di San Benedetto del Tronto, ora ASUR Marche, in persona del legale rappresentante, e Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dott. M. C. delle somme specificamente indicate nei tre ricorsi introduttivi riuniti, ovvero al pagamento di quelle diverse somme che agli stessi titoli dovessero risultare dovute in esito ad espletanda CTU sin da ora richiesta; con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di Cassazione ed il presente giudizio di rinvio”*;
- con determina n. 434 del 27.06.2014 del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore dell'ex USL 22 di San Benedetto del Tronto si conferiva mandato per la costituzione nel giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di Bologna all'avv. Viozzi domiciliata presso l'avv. I. Scannavini;
- in data 5.04.2016 la Corte di Appello di Bologna pubblicava la sentenza n. 367/2016 con la quale tra altro: *“condanna l'appellata a rifondere all'appellato le spese di lite del giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cnpa quanto al primo grado, € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali iva (se dovuta) e Cnpa quanto alla fase di appello innanzi alla Corte di Appello di Ancona, € 3.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali Iva (se dovuta) e Cnpa quanto alla fase innanzi alla Corte di Cassazione ed € 3.400,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva (se dovuta) e Cnpa quanto alla presente fase del giudizio”*.
- In data 5.10.2016 la Corte di Appello di Bologna pubblicava le motivazioni ed il Direttore dell'UOC ufficio Legale con nota Id 752487 del 6.10.2016 trasmetteva, tra altri, anche al proponente Servizio la sentenza completa al fine della relativa esecuzione per quanto concerne il rimborso delle spese legali.
- Con nota prot. n. 84365 del 4.11.2016 lo scrivente Ufficio comunicava al legale del ricorrente l'intenzione di provvedere al rimborso delle spese legali così come liquidate in sentenza a fronte dell'invio della fattura debitamente quietanzata.
- Con comunicazione del 16.11.2016 veniva inviata la fattura n. 63 del 16.11.2016 quietanzata dell'importo di € 11.300,00 oltre spese generali per € 1.695,00, capper € 519,80, iva per € 2.973,26 per un totale di € 16.488,06 intestata al dr. C.M..
Ritenuto di prendere atto della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 367/2016 e di rimborsare al Dr. M.C. a titolo di spese legali come liquidate in sentenza la somma di € 16.488,06 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA.

Per quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 367/2016 emessa a seguito della riassunzione della causa da parte del dr. M.C. nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL n. 22, ha condannato la Gestione Liquidatoria a rifondere all'appellante le spese legali, liquidate in complessivi € 11.300,00 per i tre gradi del giudizio oltre alla riassunzione in sede di rinvio oltre rimborso forfettario, CNPA e Iva come per legge;

2. di rimborsare al dr. C.M. la somma di € 16.488,06 comprensiva di rimborso forfettario, CAP ed IVA;
3. di imputare detta somma al C.P. 0103070813 trattandosi di un credito nei confronti della Regione Marche;
4. di trasmettere copia della presente determina all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie Area Vasta 5 e alla Direzione ASUR al fine di consentire la rendicontazione e aggiornamento delle partite debitorie e creditorie ancora aperte afferenti la Gestione Liquidatoria delle ex UU.SS.LL.;
5. di trasmettere copia del presente atto alla Regione Marche Gestione Liquidatoria al fine del conseguente rimborso in favore dell'Asur Marche;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Cristiana Gandini)

IL DIRETTORE U.O.C. S.D.A.P.

(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

Il Dirigente dell'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Il presente provvedimento non comporta oneri per l'azienda in quanto la spesa verrà rimborsata dalla Regione Marche e quindi rilevata nel Conto Patrimoniale di credito n. 0103070813.

Il Dirigente f.f.U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome della controparte